

ORIGINALE

Mod. CC

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.		38		OGGETTO: Recepimento della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 avente ad oggetto: "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio".
DATA		29/04/2010		
SETTORE III				
Proponente				
Resp.le dell'esecuzione				
ANNOTAZIONI				

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione **ORDINARIA DI UNICA CONVOCAZIONE** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MUROLO Umberto - Sindaco	SI	CENCI Michelino - Consigliere	SI
CARUSO Angelo - Assessore - Vice Sindaco	SI	SAMMARONE Paolo - Consigliere	SI
UZZEO Vincenzo - Assessore	SI	BUZZELLI Claudio - Consigliere	SI
PALLOTTA Giuliano - Assessore	SI	GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere	SI
LIBERATORE Andrea - Assessore	SI	CARNEVALE Diego - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Consigliere	SI	SALTARELLI Elviro - Consigliere	SI
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere	SI	VITALE Giorgio - Consigliere	SI
ZACCARDI Maurizio - Consigliere	SI	ACCONCIA Giovanni - Consigliere	SI
DI MICHELE Simone - Consigliere	SI		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco:	17	presenti	17
Consiglieri in carica incluso il Sindaco:	17	assenti	

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Franca Colella.
Assume la presidenza della seduta l'Ing. Umberto Murolo nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Relaziona preliminarmente il Sindaco, illustra l'argomento e i contenuti della proposta di deliberazione che recepisce le previsioni della legge regionale 16/2009, detta legge sulla casa.

Al termine interviene l'arch. Graziani, Consigliere di minoranza.

[Alle ore 20,45 esce definitivamente dall'aula il Consigliere Sammarone e i presenti passano a 16].
Chiede dei chiarimenti sulla proposta di deliberazione e propone delle modifiche e puntualizzazioni.

Interviene il Sindaco e fornisce dei chiarimenti.

Interviene il Vice Sindaco e replica sui contenuti tecnici dei rilievi sollevati dal Consigliere Graziani.

Al termine della discussione, vengono apportate delle correzioni alla stesura dell'atto, per migliorare coerenza e chiarezza del testo, approvati ad unanimità.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo ha inteso promuovere misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio con l'emanazione della Legge Regionale 19.08.09, n. 16;

RILEVATO:

- che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione della Legge avvenuta il 28.08.09, possono decidere di avvalersi delle norme emanate o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 "interventi straordinari di ampliamento" e 6 "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione" in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziali alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e delle previsioni dei piani urbanistici generali e attuativi;
- che con la stessa delibera i comuni possono individuare gli ambiti omogenei per consentire il trasferimento delle volumetrie ai sensi dell'art. 6 - comma 6 - nonché le aree che potrebbero essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge;
- che tali disposizioni sono sostanzialmente volte a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ampliamento di edifici esistenti anche con interventi di sostituzione edilizia con l'attribuzione di un bonus volumetrico.
- che la legge ha una durata temporanea, le domande dei benefici previsti potranno essere presentate entro e non oltre ventiquattro mesi dal termine perentorio indicato nell'art. 12 ovvero dal 30 aprile 2010 come prorogato dalla Regione.
- che l'emanazione della Legge Regionale a sostegno del settore edilizio coincide, per il Comune di Castel di Sangro, con l'avvio del processo di formazione della variante generale al P.R.G. demandata al Commissario ad acta nominato con ordinanza dirigenziale regionale;

RITENUTO pertanto:

- di rendere applicabili nel nostro territorio gli interventi straordinari di "ampliamento" e di "demolizione e ricostruzione" che determinino un rinnovamento in termini funzionali, statici, energetici del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge nei limiti che la stessa impone e con le necessarie precisazioni nel rispetto delle norme locali, con esclusione

della zona A (centro storico) del vigente PRG e condizionare l'applicazione della stessa, per le zone E (espansione capoluogo) e G (zona Pontone) del vigente PRG, alla approvazione di appositi piani di recupero già previsti nella variante al PRG adottata;

- di consentire l' applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 6 compatibilmente con le previsioni del vigente strumento urbanistico e previa valutazione e verifica da parte del Consiglio Comunale della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi ivi previsti (demolizione e ricostruzione in altro sito con cessione delle aree di risulta al Comune);
- di applicare agli interventi in oggetto le disposizioni contenute nelle deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 2/2008 e 3/2008;
- di consentire unicamente per le unità immobiliari destinate a prima abitazione la riduzione del contributo di costruzione nella misura del 50% come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 16/2009;
- di stabilire la predetta riduzione del 50% trova applicazione, nel caso di unità immobiliari destinate a prima abitazione, anche agli oneri previsti dalle deliberazioni di C.C. n. 2 e 3 del 2008;

VISTA la L.R. 19 agosto 2009, n. 16 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto dei chiarimenti a riguardo della Legge Regionale da parte della Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo - Ambiente e Territorio;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art 49 del precitato T.U.E.L dal Responsabile del Settore III - Edilizia ed Urbanistica;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 16 presenti aventi diritto al voto, (assente il Consigliere Sammarone) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di recepire la Legge Regionale 19 agosto 2009, n. 16 con esclusione della zona A (centro storico) del vigente PRG e condizionare l'applicazione della stessa per le zone E2 (espansione capoluogo) e G (zona Pontone) del vigente PRG alla approvazione di appositi piani di recupero già previsti nella variante al PRG adottata;
- 3) Di stabilire che l'applicazione della normativa in oggetto avrà luogo con l'osservanza delle le seguenti precisazioni e limitazioni:
 - di rendere applicabili gli interventi straordinari di "ampliamento" e di "demolizione e ricostruzione" che determinino un rinnovamento in termini funzionali, statici, energetici del patrimonio edilizio esistente ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge nei limiti che la stessa impone e con le necessarie precisazioni nel rispetto delle norme locali;
 - di consentire l' applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 6 compatibilmente con le previsioni del vigente strumento urbanistico e previa valutazione e verifica da parte del Consiglio Comunale della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi ivi

previsti (demolizione e ricostruzione in altro sito con cessione gratuita delle aree di risulta al Comune);

- di applicare agli interventi in oggetto le disposizioni contenute nelle deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 2/2008 e 3/2008;
- di consentire unicamente per le unità immobiliari destinate a prima abitazione la riduzione del contributo di costruzione nella misura del 50% come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 16/2009;
- di stabilire la predetta riduzione del 50% trova applicazione, nel caso di unità immobiliari destinate a prima abitazione, anche agli oneri previsti dalle deliberazioni di C.C. n. 2 e 3 del 2008;

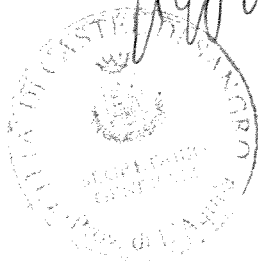
4) Di stabilire altresì, ai fini dell'applicazione della L.R. in oggetto, quanto segue:

- Analogamente, per tutti gli altri parametri e indici (distanze, altezze, edificabilità, ...) si farà riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione e disciplina edilizia vigenti;
- Per "superficie esistente" a cui applicare l'ampliamento previsto al comma 1° dell'art. 4 della Legge è da intendersi quella riferita all'intero edificio interessato dall'ampliamento.
- In presenza di più unità immobiliari in uno stesso edificio, l'applicazione dell'incremento su ciascuna unità immobiliare, è da calcolarsi in misura proporzionale ovvero equamente ripartita. L'applicazione differenziata dell'incremento sulle diverse unità immobiliari costituenti l'edificio è consentita se esistente l'accordo sottoscritto da tutti i proprietari dell'edificio.
- Per edificio esistente di modeste dimensioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge ai fini dell'applicazione dell'incremento minimo di 9 mq, s'intende l'edificio che non potrebbe conseguire il predetto aumento minimo in applicazione della percentuale del 20%;
- Il contributo di costruzione è da calcolarsi secondo le tabelle parametriche del Comune di Castel di Sangro recepite e aggiornate ai sensi della L.R. 89/98 con le agevolazioni contemplate nella Legge Regionale medesima e nel Regolamento Comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo;
- Come per gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 6 della legge, anche gli interventi straordinari di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della legge non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dalla pianificazione comunale vigente;
- L'utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili con l'incremento di classi energetiche non inferiore alla classe B di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Le certificazioni sono sottoposte al controllo del Servizio Edilizia.

5) Riservarsi ulteriori determinazioni in merito al recepimento della L.R. 16/09, anche ai fini della decorrenza del termine di applicazione del provvedimento, dal momento che il Consiglio Regionale ha disposto, nella seduta del 27/04/2010, un ulteriore termine di proroga per l'adozione, da parte dei Comuni, del presente atto;

- 6) Di dichiarare la presente con separata votazione e con lo stesso esito della votazione come sopra già riportato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Drs.ssa Franca Corella)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Avv. Angelo Caruso)

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "regolarità tecnica".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Arch. Antonio Peschi)

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 21 MAG. 2010



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Franca Colella)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 21 MAG. 2010

L'Impiegato Addetto
(Sig.ra Nicolina Santostefano)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a norma dell'art.134 – 3° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 05 AGO. 2010

Il Funzionario Responsabile del Settore I
(Fortunato Locci)